



Regolamento del Fondo di Investimento Alternativo italiano riservato aperto

## **HEDGERSEL**

gestito da Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è stato approvato dalla Banca d'Italia in data 3 luglio 2006 e successivamente modificato in data **31 gennaio 2018** dall'Organo Amministrativo della SGR.

Il presente Regolamento è valido a far data dal 15 giugno 2020.

## **SEZIONE A) I SOGGETTI**

Art. 1 La Società di Gestione

Art. 2 Compiti e responsabilità della Società di Gestione

Art. 3 Compiti e responsabilità del Depositario

## **SEZIONE B) IL FONDO**

Art. 4 Denominazione e durata del fondo

Art. 5 Scopo e caratteristiche del fondo

Art. 6 Regime delle spese

## **SEZIONE C) ALTRE DISPOSIZIONI**

Art. 7 Partecipazione al fondo

Art. 8 Quote e certificati di partecipazione

Art. 9 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo

Art. 10 Valore unitario della quota e sua pubblicazione

Art. 11 Prospetti contabili

Art. 12 Revisione contabile

Art. 13 Modifiche del Regolamento

Art. 14 Liquidazione del fondo

Art. 15 Foro competente

## **SEZIONE A) I SOGGETTI**

### **ART. 1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE**

1.1 Ersel Asset Management SGR S.p.A (di seguito “SGR” o “Società”) - autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta al n. 1, delle rispettive Sezioni Gestori di OICVM e Gestori di Fondi di Investimento Alternativi, dell’Albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs. 58/98, con sede in Torino, Piazza Solferino, 11. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Ersel Sim S.p.A. Sito internet: [www.ersel.it](http://www.ersel.it) - e-mail: [info@erselassetmanagement.it](mailto:info@erselassetmanagement.it) - gestisce, a seguito della fusione per incorporazione della Società Ersel Hedge SGR S.p.A. che li ha istituiti, il fondo comune di investimento mobiliare di tipo alternativo italiano riservato aperto (di seguito “FIA italiano riservato”), ad emissione e rimborso quindicinale delle quote, indicato all’art. 4 del presente Regolamento (di seguito rispettivamente “fondo” e “Regolamento”).

### **ART. 2. COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SGR**

2.1 La gestione del fondo compete alla SGR, che vi provvede nell’interesse dei partecipanti e nel rispetto delle prescrizioni poste dal d.lgs 58/98, dall’Organo di Vigilanza e dal Regolamento.

2.2 L’attuazione della politica di investimento del fondo spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe di poteri, conformemente alle previsioni statutarie, ad un Comitato di Investimento, all’Amministratore delegato, a propri membri e a dirigenti della SGR.

2.3 Nell’interesse dei partecipanti, la SGR esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del fondo, salvo diversa disposizione di legge e fermo restando il divieto di utilizzare detti valori per la partecipazione a sindacati di controllo.

2.4 La SGR è responsabile verso i partecipanti dell’adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.

2.5 Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l’esercizio delle sue funzioni, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni, ferma restandone la responsabilità in ordine alle scelte adottate.

2.6 Il Consiglio di Amministrazione, nell’ottica di una più efficiente gestione del fondo, può affidare, ad intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione, specifiche scelte di investimento in settori che richiedono competenze specialistiche, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di volta in volta dal gestore.

Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità della SGR, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati, e:

- hanno una durata determinata e possono essere revocate dalla SGR con effetto immediato;
- hanno ad oggetto settori o mercati di investimento predeterminati e contengono clausole che, ove l’esecuzione delle scelte di investimento non sia subordinata al preventivo assenso da parte della SGR, prevedono che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli dalla SGR stessa;
- non hanno carattere esclusivo. La SGR conserva, pertanto, la facoltà di effettuare operazioni sugli stessi settori o mercati di investimento per i quali sono concesse le deleghe;
- prevedono un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito;
- prevedono le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della SGR e del Depositario.

### **ART. 3. COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO**

3.1 State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti 10 è il Depositario del Fondo (di seguito “Depositario”).

Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal d.lgs 58/98 e dalle prescrizioni dell’Organo di Vigilanza e del Regolamento.

3.2 Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al fondo nonché quelle di rimborso delle quote e di annullamento dei certificati sono svolte presso il Depositario.

3.3 Il Depositario, previo assenso della SGR, può - ferma restando la propria responsabilità nei confronti della SGR e dei partecipanti - sub-depositare la totalità o parte degli strumenti finanziari, e depositare tutta o parte delle somme di denaro di pertinenza del fondo, presso uno o più soggetti abilitati, ivi compreso il “Prime Broker” (come definito dall’articolo 5 comma 9 del presente Regolamento), in conformità e secondo le modalità previste dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 38 del d.lgs 58/98.

3.4 Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi.

3.5 L’incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR.

Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi.

L’efficacia della revoca o della rinuncia sono in ogni caso sospese fino a quando:

- un’altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l’incarico di Depositario del fondo, in sostituzione della precedente;

- gli strumenti finanziari inclusi nel fondo e le disponibilità liquide di questi non siano stati trasferiti e accreditati presso il nuovo Depositario sulla base di ordini scritti;
- la modifica del Regolamento connessa alla sostituzione del Depositario non sia stata approvata dalla SGR e dall'Organo di Vigilanza e non siano trascorsi i termini di cui all'art. 13, comma 3, del Regolamento.

## **SEZIONE B) IL FONDO**

### **ART. 4. DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO**

4.1 La SGR ha istituito e gestisce il FIA italiano riservato, denominato Hedgersel, con durata fino al 31 dicembre 2050.

4.2 La durata del fondo, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dall'art. 14, potrà essere prorogata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da assumersi almeno due anni prima della scadenza. La proroga implica una modifica del Regolamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 13.

### **ART. 5. SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO**

5.1 Scopo del fondo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari volto al conseguimento di performance caratterizzate da contenuti livelli di volatilità e di correlazione con l'andamento generale dei mercati finanziari.

5.2 Al fine di perseguire lo scopo sopra definito, la Società attua una politica d'investimento finalizzata a combinare opportunamente più strategie di gestione. Risulterà privilegiata l'implementazione di:

- strategie "Event Driven", che comportano, tendenzialmente, l'assunzione di posizioni aventi ad oggetto titoli di società coinvolte in operazioni straordinarie, quali ad esempio, fusioni, acquisizioni, scissioni, scorpori, conferimenti, ricapitalizzazioni, ristrutturazioni finanziarie, buy-back e recessi.

Obiettivo perseguito è la realizzazione della differenza tra il valore corrente di mercato degli strumenti finanziari coinvolti ed il valore previsto al completamento dell'evento societario.

L'implementazione della strategia può avvenire attraverso una molteplicità di schemi tra i quali la combinazione di posizioni in acquisto e posizioni di vendita allo scoperto;

- strategie "Market Neutral", che comportano la combinazione di posizioni in acquisto su strumenti finanziari ritenuti sottovalutati con posizioni in vendita su strumenti finanziari ritenuti sopravvalutati ovvero l'acquisto di titoli per i quali si prevede una performance migliore rispetto al mercato e/o la vendita di titoli per i quali si prevede una performance peggiore rispetto al mercato, neutralizzando l'esposizione nei confronti del mercato stesso attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati di copertura;

- strategie "Equity Hedge", che comportano l'assunzione di posizioni in acquisto di strumenti finanziari ritenuti sottovalutati e di vendita allo scoperto di strumenti finanziari ritenuti sopravvalutati, riducendo sensibilmente, ma non eliminando del tutto, il rischio di esposizione ai mercati finanziari.

5.3 Ai fini dell'implementazione della politica di investimento risultano privilegiati gli investimenti in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di paesi aderenti alla UE e dei paesi Ocse non aderenti alla UE con maggiore enfasi su quelli italiani, europei e nordamericani. Resta ferma la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati di qualsivoglia tipologia destinati alla copertura dei rischi ed allo sfruttamento di eventuali opportunità di mercato.

5.4 Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo investita in disponibilità liquide, compresi depositi bancari e strumenti finanziari a breve/media scadenza.

5.5 Il fondo potrà assumere finanziamenti entro il limite massimo del 100% del valore complessivo netto del fondo, in funzione delle necessità risultanti dal complesso delle strategie poste in essere, nonché per fronteggiare temporanee necessità di liquidità dovute al flusso di rimborsi di quote o allo sfasamento di tesoreria originato dall'esigenza di investire prontamente i flussi di liquidità. Ai fini del presente limite, il controvalore dei finanziamenti assunti è rappresentato dall'ammontare complessivo delle anticipazioni di denaro ottenute al netto delle disponibilità liquide e del controvalore delle garanzie rilasciate dal fondo e strettamente correlate alle anticipazioni stesse. Il controvalore delle garanzie in oggetto, rappresentato da beni di proprietà del fondo, sarà determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato. Inoltre ai fini del pronto impiego della liquidità derivante dalle sottoscrizioni da regolare, il fondo potrà assumere finanziamenti entro il limite del 100% dell'ammontare delle sottoscrizioni medesime. In ogni caso la somma delle posizioni in acquisto ed in vendita in strumenti finanziari e in contratti derivati non potrà superare comunque il 400% del patrimonio netto del fondo (misura massima della leva finanziaria lorda che il fondo può assumere pari a 4). Le posizioni in contratti derivati sono calcolate secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia per la determinazione degli impegni assunti nella gestione dei Fondi Comuni in relazione ad operazioni in strumenti finanziari derivati (cfr, Provvedimento del Governatore del 20/09/99); in particolare, l'esposizione in opzioni verrà determinata moltiplicando il valore corrente delle attività sottostanti per il valore delta dell'opzione.

5.6 Il fondo non potrà detenere un ammontare superiore al 50% del totale delle azioni con diritto di voto di un singolo emittente non quotato nei mercati regolamentati o superiore al 10% del totale delle azioni con diritto di voto di un singolo emittente quotato in mercati regolamentati.

5.7 Il fondo non potrà assumere, posizioni in acquisto o in vendita in strumenti finanziari di un singolo emittente, per un ammontare superiore al 20% del valore del proprio attivo. Sono esclusi da tale limite gli strumenti finanziari emessi o

garantiti dai seguenti Stati: Stati Uniti, Canada, Svizzera e Stati appartenenti alla UE. Risultano altresì esclusi dal limite in oggetto i titoli emessi o garantiti da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea. Ai fini del presente limite, il totale attivo è rappresentato dall'ammontare complessivo delle attività del fondo, al lordo delle eventuali posizioni di vendita allo scoperto in essere.

5.8 Per l'attuazione della politica di investimento del fondo, e per l'effettuazione delle relative operazioni, la SGR può avvalersi dei servizi di uno o più intermediari, italiani o esteri, abilitati alla prestazione dei servizi di negoziazione, i quali potranno concedere finanziamenti finalizzati alla buona gestione del fondo, attraverso l'esecuzione di operazioni in uso sui mercati, tra cui prestito titoli, riporti, anticipazioni di denaro e/o strumenti finanziari, ed ogni altra operazione a queste assimilabili (di seguito anche "Prime Broker"). A fronte dell'esposizione per le operazioni così compiute, o da compiersi, nell'interesse del fondo, e secondo la prassi diffusa sui mercati internazionali, viene generalmente pattuito il rilascio di garanzie a favore del Prime Broker, le quali insistono, o hanno per oggetto il patrimonio del fondo e/o i diritti ad esso relativi, e che - in ipotesi di escussione - possono comportare la necessità di convertire in denaro tutto o parte del patrimonio del fondo, fermo comunque restando il rispetto delle norme del Regolamento, e delle norme che disciplinano il servizio di gestione collettiva, ivi comprese quelle in materia di "best execution". Per i servizi di Prime Brokerage la società si avvale dell'UBS Limited Londra.

5.9 I rischi connessi all'investimento in quote del fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del fondo. Tali rischi sono acuiti dal fatto che il fondo è di tipo alternativo e, pertanto, gli investimenti del fondo possono essere effettuati senza tenere conto dei divieti e delle limitazioni relativi all'oggetto ed alla composizione del portafoglio, al contenimento ed alla concentrazione dei rischi, nonché delle altre regole prudenziali stabilite dalla Banca d'Italia per i fondi ordinari. I rischi sono inoltre connessi alla possibilità, da parte delle SGR, di fare uso di finanziamenti nella misura indicata al precedente comma 5 e alla possibilità di insolvenza del soggetto che eroga i finanziamenti e che riceve in garanzia tutto o parte dei beni del fondo ai sensi del comma 8.

## **ART. 6. REGIME DELLE SPESE**

### **6.1 Spese a carico dei partecipanti**

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento;
- le eventuali spese di emissione e spedizione del certificato di cui all'art. 8.

I soggetti che procedono al collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

La Società di Gestione applicherà una commissione di sottoscrizione calcolata sull'ammontare dell'importo sottoscritto secondo la seguente tabella:

<b>IMPORTO SOTTOSCRIZIONE</b>	<b>ALIQUOTA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE</b>
Da 0 - 5 milioni di euro	2%
Da 5 - 10 milioni di euro	1,5%
Oltre i 10 milioni di euro	1%

La SGR si riserva la facoltà di concedere a singoli sottoscrittori agevolazioni finanziarie consistenti sulla riduzione, fino al 100%, delle commissioni di sottoscrizione.

### **6.2 Spese a carico del fondo**

Le spese a carico del fondo sono rappresentate dalle seguenti voci:

- il compenso della SGR pari a:
  - una provvigione di gestione, pari all'1,5% su base annua calcolata e accertata ogni giorno di valutazione sul valore complessivo netto del Fondo. Tale provvigione è prelevata dalle disponibilità del fondo presso il Depositario entro cinque giorni successivi al giorno di calcolo relativo all'ultima valorizzazione di ciascun trimestre solare;
  - una provvigione aggiuntiva a favore della SGR pari al 20% della differenza positiva tra il valore della quota del Fondo nel giorno di valutazione e il valore massimo assunto dalla quota in uno qualsiasi dei giorni di valutazione precedenti, moltiplicata per il numero delle quote in circolazione. La commissione di gestione aggiuntiva viene calcolata e accertata in ogni giorno di valutazione e prelevata, quando dovuta, dalle disponibilità del Fondo entro cinque giorni successivi al giorno di calcolo relativo all'ultima valorizzazione di ciascun trimestre solare;
- il compenso dovuto al Depositario per l'incarico svolto, avente cadenza trimestrale e liquidato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote del fondo ed i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico, purché tali oneri non attengano al collocamento di quote del fondo;
- le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del fondo;
- le spese legali e giudiziali sostenute nell'esclusivo interesse del fondo;
- gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo;
- gli oneri fiscali a carico del fondo, tempo per tempo vigenti;
- gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

### 6.3 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR:

- le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;
- le spese inerenti alla preparazione, alla stampa e alla diffusione del materiale di propaganda utilizzato ai fini della commercializzazione del fondo;
- le spese connesse con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei sottoscrittori o del fondo.

## SEZIONE C) ALTRE DISPOSIZIONI

### ART. 7. PARTECIPAZIONE AL FONDO

#### 7.1 Principi generali

1. Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 30 del 5 marzo 2015 (di seguito, il "Decreto Ministeriale"), i fondi alternativi riservati possono:

- prevedere la partecipazione di Investitori Professionali e non professionali;
- gli investitori non professionali devono sottoscrivere ovvero acquistare quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila Euro secondo quanto descritto dall'Art. 14 comma 2 del Decreto Ministeriale
- essere sottoscritti anche da altri soggetti diversi da quelli indicati ai punti che precedono, legittimati a sottoscrivere o acquistare quote ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale.

2. Da tali disposizioni discende che il fondo disciplinato dal presente Regolamento:

- può essere sottoscritto anche da Investitori non professionali a condizione che gli stessi investano un importo, al netto degli oneri e spese di sottoscrizione, non inferiore a cinquecentomila euro. Conseguentemente:
  - l'importo della partecipazione al fondo non può scendere al di sotto del limite minimo di sottoscrizione, fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della quota;
  - non possono essere effettuati rimborsi parziali delle quote del fondo, se per effetto di tali rimborsi il valore della partecipazione al fondo scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione. Ove ciò avvenga la SGR - in luogo del rimborso parziale - procede al rimborso integrale della partecipazione.

3. La partecipazione al fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o l'acquisto a qualsiasi titolo dei certificati rappresentativi delle quote stesse.

4. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

5. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.

6. La partecipazione al fondo comporta l'adesione al Regolamento, copia del quale verrà consegnata ai partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione, anche attraverso le tecniche della comunicazione a distanza.

7. La partecipazione al fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

8. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento.

#### 7.2 Definizioni

1. Ai fini dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e di rimborso, si definiscono:

- **Giorno di Sottoscrizione**: il quindicesimo e l'ultimo giorno di ciascun mese solare. Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro le ore 9.00 del terzo giorno lavorativo precedente il Giorno di Sottoscrizione, con riferimento alle quali sia maturata, alla data di Sottoscrizione, la valuta dei relativi mezzi di pagamento e vi sia la disponibilità dell'ammontare versato. Le domande di sottoscrizione ricevute successivamente si considerano utilmente ricevute per il giorno di sottoscrizione del periodo successivo. La SGR si riserva la facoltà di considerare utilmente ricevute domande di sottoscrizione pervenute successivamente, ma comunque entro il Giorno di Sottoscrizione, e per le quali sia maturata, entro lo stesso giorno, la valuta dei mezzi di pagamento e vi sia disponibilità dell'importo versato. Qualora il quindicesimo e l'ultimo giorno del mese solare risultasse essere di borsa nazionale chiusa o di festività nazionale italiana, quand'anche la borsa nazionale sia aperta, il giorno di sottoscrizione sarà il giorno di borsa nazionale aperta immediatamente precedente;

- **Giorno di Rimborso**: il quindicesimo e l'ultimo giorno di ciascun mese solare con riferimento ai quali siano decorsi almeno 5 giorni dalla ricezione della domanda di rimborso. Qualora il quindicesimo e l'ultimo giorno del mese solare risultasse essere di borsa nazionale chiusa o di festività nazionale italiana, quand'anche la borsa nazionale sia aperta, il giorno di rimborso sarà il giorno di borsa nazionale aperta immediatamente precedente;

- Giorno di Valutazione: il quindicesimo e l'ultimo giorno di ciascun mese solare. Qualora il quindicesimo e l'ultimo giorno del mese solare risultasse essere di borsa nazionale chiusa o di festività nazionale italiana, quand'anche la borsa nazionale sia aperta, il giorno di valutazione sarà il giorno di borsa nazionale aperta immediatamente precedente;
- Giorno di Calcolo: quinto giorno lavorativo successivo al giorno di valutazione entro il quale la Società di Gestione provvede a calcolare il valore unitario della quota.

### **7.3 Sottoscrizione iniziale**

1. La sottoscrizione iniziale delle quote si realizza attraverso:

- a) la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR;
- b) attribuzione di mandato ai soggetti incaricati del collocamento.

La sottoscrizione delle quote tramite mandato si realizza mediante conferimento di mandato ai soggetti incaricati del collocamento redatto su apposito modulo ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento, sulla base delle istruzioni impartite dal sottoscrittore trasmettono alla SGR le domande di sottoscrizione in cui devono trovare indicazione per ciascun mandante:

I) l'importo del versamento;

II) i mezzi di pagamento utilizzati e la relativa valuta;

III) le generalità del mandante che potrà, previa autorizzazione dello stesso, essere contraddistinto anche soltanto con un codice identificativo.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR le domande di sottoscrizione e gli importi conferiti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui sono ricevuti, nonché versano l'importo con valuta compensata alla SGR rubrica intestata al fondo.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo.

In caso di utilizzo del solo codice identificativo del mandante, il soggetto collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del mandante dietro richiesta espressa del mandante ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al fondo di competenza della SGR o del Depositario.

c) versamento del corrispettivo in euro mediante:

- bonifico bancario.

2. La domanda di sottoscrizione viene inoltrata alla SGR direttamente o per il tramite dell'ente collocatore, che viene impegnato contrattualmente dalla SGR - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - ad inoltrarle la documentazione di sottoscrizione ricevuta entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è loro pervenuto.

3. La domanda di sottoscrizione può essere inoltrata dal sottoscrittore alla SGR direttamente o per il tramite del soggetto incaricato del collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, ivi compreso l'utilizzo dello strumento di posta elettronica, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.

4. La periodicità delle sottoscrizioni è quindicinale e coincide con i giorni di sottoscrizione.

5. L'importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al fondo nel giorno di Borsa Nazionale aperta successivo al giorno di valutazione con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato.

6. La SGR provvede a:

- determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni milionesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni sottoscrittore, dividendo l'importo netto del versamento per il valore unitario della quota relativo al giorno di valutazione corrispondente al giorno di sottoscrizione;
- emettere le quote nel giorno di calcolo del relativo giorno di valutazione.

7. Entro il 5° giorno lavorativo immediatamente successivo al giorno di calcolo, la SGR fornisce al Depositario istruzione per l'avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. Il Depositario li mette a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la filiale di Milano, Corso di Porta Nuova 7, entro il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

8. A fronte di ogni versamento, entro 5 giorni lavorativi dal giorno di calcolo, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento. Tale conferma indica:

- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento ovvero dell'ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza;
- l'importo lordo versato e quello netto investito;
- la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
- il numero delle quote attribuite;
- il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte;
- la data cui il valore unitario si riferisce.

### **7.4 Sottoscrizioni successive**

1. Le sottoscrizioni successive alla prima da parte del medesimo sottoscrittore sono ammesse per importi pari o superiori a euro 25.000,00.

2. Per tali sottoscrizioni si applica quanto previsto nel paragrafo precedente .

### **7.5 Rimborsi**

1. La richiesta di rimborso con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'averente diritto, presentata o inviata direttamente o per il tramite dell'ente collocatore alla SGR. I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della SGR presso il Depositario.

2. La domanda di rimborso contiene:

- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- la data di rimborso prescelta ove posteriore al 1° giorno di rimborso utile;
- il mezzo di pagamento prescelto per il rimborso dell'importo;
- in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.

Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide.

3. La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - il collocatore quote ad inviarle le domande di rimborso entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute. La Società di Gestione si impegna affinché il collocatore non ponga a carico dei clienti obblighi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento.

4. La periodicità dei rimborsi è quindicinale e coincide con i giorni di rimborso.

5. Il controvalore del rimborso viene determinato applicando il valore unitario della quota del giorno di valutazione corrispondente al giorno di rimborso.

6. Con riferimento ad ogni domanda di rimborso, le operazioni di pagamento degli importi rimborsati vengono effettuate entro il 5° giorno lavorativo immediatamente successivo al giorno di calcolo. Le operazioni di pagamento non possono in ogni caso essere effettuate:

- nei giorni di chiusura delle Borse nazionali;
- nel corso delle operazioni di liquidazione del fondo.

7. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico bancario.

8. Nel caso di richieste di rimborso di importo pari o superiore al 10% del patrimonio netto del fondo, la SGR, nell'esigenza di evitare smobilizzi che potrebbero pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a 30 giorni dal giorno di rimborso, comunicando tempestivamente tale intenzione ai clienti, a cui farà seguito una lettera di conferma.

### **7.6 Trasferimenti di quote**

1. I partecipanti al fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del fondo possedute, a condizione che:

- le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del fondo siano di importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro;
- la partecipazione al fondo da parte del cedente non scenda - per effetto della cessione parziale delle quote - al di sotto di cinquecentomila euro;

2. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote del fondo possedute, il partecipante dovrà comunicare preventivamente alla SGR, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la propria intenzione ad operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della SGR - notificata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza - entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si intenderà autorizzato.

### **7.7 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione**

1. La Classe A è "ad accumulazione dei proventi": la SGR provvede al reinvestimento dei Proventi, eventualmente generati dall'attività di gestione, che restano quindi compresi nel patrimonio del Fondo.

2. La Classe B è "a distribuzione dei proventi": la SGR può provvedere alla distribuzione dei Proventi per un ammontare non superiore al risultato d'esercizio della classe B risultante dalla Relazione annuale del fondo e riferita all'esercizio precedente.

3. Si considerano "Proventi" tutte le componenti positive di reddito che hanno concorso alla determinazione del risultato d'esercizio del fondo del periodo di riferimento.

4. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei Proventi i possessori delle quote di Classe B esistenti alla data di corresponsione della distribuzione.

5. L'ammontare oggetto di distribuzione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della SGR unitamente all'approvazione della Relazione annuale che ne riporta gli estremi.

6. Nel periodo intercorrente tra la data di riferimento della Relazione annuale del fondo e la data di approvazione della stessa, la SGR potrà procedere alla corresponsione di un anticipo di distribuzione non superiore all'80% del risultato di gestione maturato dalla classe B nel corso dell'esercizio di riferimento.



7 L'ammontare oggetto di distribuzione sarà reinvestito nel Fondo al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. In tal caso il numero di quote oggetto di reinvestimento verrà determinato sulla base del valore della quota calcolato con riferimento al primo Giorno di Valutazione successivo alla data di distribuzione. E' consentito al partecipante della classe B, richiedere il pagamento di detti Proventi mediante accredito su un conto corrente da questi indicato: tale richiesta deve pervenire alla SGR entro il quindicesimo giorno di calendario successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento.

#### **7.8 Operazioni di passaggio tra Classi di quote.**

1. Per l'operazione di passaggio tra le classi, la SGR ha la facoltà di individuare, per la classe di destinazione, un Giorno di Sottoscrizione coincidente con il Giorno di Rimborso della classe di partenza. Il numero di quote rivenienti dalle operazioni di conversione verrà determinato al netto degli eventuali oneri fiscali calcolati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La richiesta di passaggio deve avvenire sulla base di apposita richiesta impartita direttamente dal sottoscrittore o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento e contiene;

- le generalità del richiedente;
- il nome delle classi di quote oggetto del passaggio;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, l'ammontare che si desidera convertire;
- gli ulteriori dati richiesti dalla normativa e dal regolamento vigente.

Le domande di passaggio difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide.

Al passaggio si applicano le medesime condizioni sospensive previste per i Rimborsi, di cui al paragrafo 7.5.

#### **ART. 8. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE**

8.1 Le quote di partecipazione al fondo sono tutte di uguale valore - a seconda della classe - e con uguali diritti; esse sono rappresentate da certificati nominativi.

8.2 A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.

8.3 I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni milionesimali di esse.

8.4 La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR. Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della SGR (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso il Registro delle Imprese ove ha sede la SGR) e la firma, per avvaloramento, del Depositario.

8.5 I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso il Depositario, ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

8.6 È facoltà del sottoscrittore chiedere direttamente o dare mandato ai soggetti incaricati del collocamento di chiedere - anche successivamente alla sottoscrizione - l'immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo ~~al portatore~~, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti; detto certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo partecipante.

8.7 Il certificato cumulativo viene emesso con cadenza quindicinale, tranne nei giorni di chiusura delle Borse nazionali, con contestuale annullamento di quello emesso precedentemente, tranne nel caso in cui la consistenza dello stesso rimanga invariata.

8.8 Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità del Depositario di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione di certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

8.9 È comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già immesse nel cumulativo.

8.10 È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento - senza oneri per i partecipanti o per il fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

#### **ART. 9. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO**

9.1 Il valore complessivo netto del fondo è la risultanza della valorizzazione delle attività, al netto delle passività.

9.2 La SGR calcola con, riferimento a ciascun Giorno di Valutazione, il valore complessivo netto del fondo. Il calcolo è riferito al valore del fondo al giorno di valutazione e viene effettuato dalla SGR entro il 5° giorno lavorativo immediatamente successivo ("giorno di calcolo").

9.3 Il calcolo del valore complessivo netto del fondo verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri: per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità". Per la determinazione del valore complessivo netto del fondo si terrà inoltre conto della quota parte dei diritti e degli oneri maturati di diretta pertinenza del fondo.

9.4 Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del d.lgs 58/98.

I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

#### **ART. 10. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE**

10.1 Il valore unitario della quota del fondo è determinato dalla SGR con cadenza quindicinale, dividendo il valore complessivo netto del fondo, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9, per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valutazione.

10.2 Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla SGR sulla base dei dati relativi alle emissioni e ai rimborsi forniti dal Depositario.

10.3 Il valore unitario della quota del fondo è pubblicato giornalmente almeno sul sito internet della SGR [www.ersel.it](http://www.ersel.it) con l'indicazione della data cui si riferisce.

10.4 La SGR può sospendere il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota del fondo - e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso - nelle seguenti situazioni di forza maggiore che non consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione, come, a titolo meramente esemplificativo:

- alluvioni;
- terremoti;
- guerre civili;
- sommosse;
- attentati terroristici.

Al cessare di tali situazioni, la SGR si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota del fondo e provvederà alla sua pubblicazione sul sito internet della SGR. In ogni caso le sottoscrizioni e i rimborsi, riguardanti le quote del fondo i cui valori siano stati sospesi, avverranno al 1° giorno di sottoscrizione o rimborso immediatamente successivo al ripristino del regolare corso di valutazione; il valore della quota utilizzato sarà quello del giorno di valutazione immediatamente precedente a tale giorno di sottoscrizione o rimborso. In ogni caso, verranno divulgati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la pubblicazione.

10.5 La SGR può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota del fondo in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte ritenuta dalla SGR rilevante rispetto al patrimonio netto del fondo.

10.6 Nei casi di cui al comma che precede, la SGR informa immediatamente della sospensione il pubblico dei sottoscrittori, dandone notizia sul sito internet della SGR e all'Organo di Vigilanza.

10.7 Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo;
- pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR.

10.8 Nel caso in cui il valore pubblicato risulti errato per un importo non superiore allo 0,25% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista al comma precedente.

#### **ART. 11. PROSPETTI CONTABILI**

11.1 I prospetti contabili sono redatti secondo le disposizioni emanate dall'Organo di Vigilanza e sono messi a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR.

11.2 Il prospetto recante l'indicazione del valore complessivo netto del fondo e del valore unitario della quota di partecipazione viene redatto entro 5 giorni lavorativi dal giorno di valutazione.

#### **ART. 12. REVISIONE CONTABILE**

12.1 La revisione della contabilità della SGR e del fondo è affidata ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs 58/98, nominata dall'assemblea della SGR.

12.2 La società di revisione provvede altresì alla certificazione della Relazione sulla gestione e di quella finale di liquidazione del fondo.

#### **ART. 13. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

13.1 Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR e non sono assoggettate all'approvazione della Banca d'Italia. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento, richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente o ad un Amministratore della SGR, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea il testo modificato nella riunione immediatamente successiva alla modifica.

13.2 L'efficacia di ogni modifica connessa con la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, è sospesa per i 40 giorni immediatamente successivi alla trasmissione ai partecipanti di specifica comunicazione da parte della SGR. Le modifiche del Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già

sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, a meno che dette modifiche non siano richieste da disposizioni di legge o di regolamento.

La SGR potrà fissare termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia necessario ai fini del buon funzionamento del fondo e per la tutela dei partecipanti.

Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

13.3 Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla trasmissione ai partecipanti di specifica comunicazione, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

13.4 Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della SGR o del Depositario, ovvero relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo del fondo, la SGR provvederà ad informare singolarmente i partecipanti di tale circostanza e delle forme agevolative da riconoscere ai medesimi per il disinvestimento. Detta procedura verrà richiamata nel verbale di modifica del Regolamento.

13.5 La SGR provvederà ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.

#### **ART. 14. LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

14.1 Fatte salve le disposizioni degli artt. 56 e 57 del d.lgs 58/98, la liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine di cui all'art. 4 o di quello eventuale col quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;

- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del fondo.

14.2 In ogni caso, la liquidazione del fondo viene deliberata dall'Assemblea degli Azionisti della SGR, in sede ordinaria.

14.3 Almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito alla liquidazione del fondo, la SGR ne informa l'Organo di Vigilanza. Dell'avvenuta delibera è data informazione all'Organo di Vigilanza.

14.4 La liquidazione del fondo si compie nel rispetto della legge e delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza e, in particolare, delle seguenti modalità:

a) a partire dalla data della delibera assembleare di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento;

l'emissione e il rimborso delle quote sono sospesi;

b) l'avviso di liquidazione del fondo e la data dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di investimento

e verrà sospesa l'attività di emissione e rimborso delle quote sono pubblicati sul sito internet della SGR;

c) la SGR provvede a liquidare l'attivo del fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla SGR e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza;

d) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un Rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per la Relazione, ove applicabili, e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette realizzate e numero delle quote in circolazione;

e) la società di revisione di cui all'art. 12 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del Rendiconto finale di liquidazione;

f) il Rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto delle norme di legge, sono depositati e affissi nella sede della SGR e del Depositario. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese;

g) dell'avvenuta redazione del Rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso è data pubblicità mediante avviso sul sito internet della SGR;

h) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle quote nella misura prevista,

per ciascuna di esse, dal Rendiconto finale di liquidazione, man mano che vengono presentate le richieste di rimborso secondo le modalità di cui all'art. 7;

i) le somme non riscosse dai partecipanti entro 90 giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di ammontari derivanti dalla liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti il nome dell'avente diritto - quando i certificati sono nominativi - ovvero l'elenco del numero di serie dei certificati - se questi sono al portatore;

j) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato sub i) si prescrivono a favore della SGR, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera f);

k) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione all'Organo di Vigilanza dell'avvenuto riparto nonché dall'ammontare delle somme non riscosse.

#### **ART. 15. FORO COMPETENTE**

15.1 Per quanto concerne le controversie tra i partecipanti al fondo, la SGR e/o il Depositario, si applicano le norme vigenti in materia di Foro competente.